**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)**

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

**189ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[SACCONI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[**(2112)**](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018***

**- (Tab. 4)**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018

[**(2111)**](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [SACCONI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132), nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, ringrazia la sottosegretaria Bellanova per la sua presenza alla seduta odierna. Ricorda quindi che l'esame dei disegni di legge e della relativa tabella di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l’espressione di un unico Rapporto alla Commissione bilancio e che è ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza.

In qualità di relatore, passa quindi ad illustrare il disegno di legge di stabilità, che presenta numerose norme riferite alla dimensione sociale e alle politiche del lavoro. Tra queste, segnala innanzitutto l'articolo 2, riguardante alcune regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e l'INPS. In proposito, ferma restando l'opportunità di verificare il grado di efficienza dell'Istituto e la sostenibilità delle funzioni previdenziali, segnala l'opportunità che una volta per tutte si acquisisca la consapevolezza tecnica di tali rapporti, giacché i parametri di valutazione dell'Istituto non possono ridursi unicamente alla considerazione del cosiddetto *deficit*, destinato peraltro a creare allarme.

Passa quindi all'articolo 8, che contiene novità interessanti per quanto riguarda il regime forfetario delle imprese, esprimendo piena condivisione nei confronti della disposizione, che a suo avviso sostiene il capitalismo popolare, in termini di semplificazione e di minore pressione fiscale. Sottolinea quindi il particolare interesse della norma di cui all'articolo 11, contenente uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Nel complesso ritiene condivisibile la conferma dell'esonero contributivo in questione, sia pure in misura ridotta, perché definisce un esaurimento graduale dell'incentivo, auspicando però che, a conclusione del periodo previsto, siano praticabili riduzioni strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l'andamento delle prestazioni a cui i vari contributi si riferiscono. Si sofferma poi sull'articolo 12, che introduce una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e legata a determinati parametri. Giudica in proposito apprezzabile la volontà del Governo di incoraggiare la contrattazione di prossimità, orientandola agli istituti partecipativi, al salario di produttività, ai premi connessi agli utili e alle prestazioni complementari di carattere sociale. Sottolinea peraltro che già oggi l'ordinamento considera tali prestazioni come non concorrenti alla formazione del reddito del lavoratore, pur se solo quando erogate su base volontaria. Riterrebbe perciò opportuno eliminare, all'articolo 100 del TUIR, il riferimento al requisito della volontarietà, segnalando altresì che il regime risulterebbe tuttavia peggiorativo se considerasse gli oneri derivanti dalla mancata tassazione delle prestazioni sociali come alternativi a quelli corrispondenti al minore prelievo su premi e salari di produttività nell'ambito del *plafond* di 2000-2500 euro. Sottopone pertanto questi elementi alla valutazione della Commissione e sollecita un chiarimento da parte del Governo.

Dopo aver evidenziato i profili riguardanti i fondi sanitari integrativi, per la cui crescita sottolinea la necessità di una regolazione, si sofferma sulla disposizione di cui all'articolo 18, che definisce un ulteriore contingente di soggetti ai quali applicare la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità (cosiddetta settima salvaguardia). Al riguardo, ricorda che la Commissione ha istituito un'apposita Sottocommissione che ha condotto una rilevazione finalizzata ad acquisire una esaustiva contezza delle residue posizioni meritevoli di tutela e le cui analisi possono rappresentare un utile riferimento. Quanto alle tematiche attinenti alla cosiddetta "opzione donna", di cui all'articolo 19, comma 1, nota che la disposizione sostanzialmente conferma una previsione rivelatasi del tutto autosostenibile, in quanto la copertura finanziaria è garantita dal calcolo contributivo, ma segnala la discrasia esistente tra le lavoratrici dipendenti e quelle autonome. Non giudica però opportuno inserire in una disciplina sperimentale un riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita, che potrebbe escludere dal beneficio lavoratrici che conseguano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre 2015. Osserva quindi che la soluzione individuata dal comma 2 dell'articolo 19 determina la possibilità di tre tipi di intervento sulla medesima materia, vale a dire il prepensionamento previsto dalla cosiddetta legge Fornero, la staffetta generazionale e la riduzione dell'orario di lavoro introdotta per lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia. Alla prima modalità le imprese scarsamente ricorrono, preferendo semmai procedere con accordi atipici, a costi assai inferiori. Anche la staffetta generazionale non realizza l'interesse delle imprese, per le quali risulta più vantaggiosa la cessazione del rapporto, anziché la riduzione dell'orario di lavoro. Per quanto riguarda infine l'incentivazione al ricorso al *part time* per i lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia, per le aziende il costo rimane comunque troppo alto. Il relatore ritiene dunque opportuno che tali alternative vengano ridotte ad un'unica modalità, su cui concentrare le risorse economiche, al fine di renderla il più possibile conveniente per entrambe le parti. La misura potrebbe avere un carattere di sperimentalità, che consentirebbe di verificare la disponibilità effettiva delle imprese a sostenere percorsi graduali o immediati di uscita dei lavoratori attraverso integrazioni al loro reddito o versamenti contributivi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, con possibilità di dedurre gli oneri relativi. Quanto alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 19, che estende agli anni 2017-2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il relatore avanza perplessità in ordine all'insistenza a non garantire una piena perequazione alle pensioni medie e medio-basse, sottolineando che ciò rischia di mettere in discussione le stesse basi del patto dei cittadini con lo Stato, peraltro nel momento in cui essi non hanno più possibilità per un recupero operoso del loro reddito. Passa quindi ad illustrare il comma 1 dell'articolo 20, ritenendo positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016, soprattutto per le imprese prive di CIGS. Proprio con riferimento a tali imprese, segnala tuttavia la mancanza di una previsione in ordine al rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B. Segnala poi che gli articoli 24 e 25 contengono significative risorse destinate a fini sociali. Ritiene che ciò solleciti una riflessione in ordine al modello sociale, segnalando che si contrappongono due diversi modelli, uno, di carattere più tradizionale e più vicino alla cultura italiana, che considera soprattutto i bisogni primari e a tale scopo individua i parametri della prossimità e della sussidiarietà, e l'altro, nordico, che vuole un rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato e si sostanzia in una fredda erogazione centrale. In proposito si dichiara personalmente favorevole a ricondurre nella dimensione della prossimità anche misure come l'assegno di accompagnamento. Illustra infine la disposizione di cui all'articolo 33, che riduce le risorse per i patronati, sottolineando la opportunità di una riflessione al riguardo.